

diritto di fare pervenire nel termine di venti giorni le sue osservazioni scritte, provocando la revisione del giudizio. La Commissione prenderà in esame tali osservazioni e giudicherà sentito, ove lo creda, il reclamante. »

Spero che la Commissione ed il ministro vorranno accettare questo emendamento, che mi pare informato a principii giustissimi, a quei principii da cui è partito l'onorevole Pivano per l'emendamento che voleva introdurre, arrestandosi però a mezza strada e togliendo il diritto alla revisione in molti casi in cui è giustizia accordarla.

Pivano. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pivano. Non solo accetto la proposta dell'onorevole Di Stefano, ma la faccio mia.

Riccio Vincenzo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Riccio Vincenzo, relatore. A nome della Commissione dichiaro che accettiamo la proposta dell'onorevole Pivano, con la modificazione proposta dall'onorevole Di Stefano.

Presidente. Dunque la Commissione accetta ?

Riccio Vincenzo, relatore. Sì.

Presidente. Il ministro accetta ?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Sì.

Riccio Vincenzo, relatore. Onorevole presidente, l'ultimo comma dovrebbe essere così formulato: « ...Il funzionario otterrà, ove lo richieda, notizia della deliberazione che lo riguarda, ed avrà diritto di far pervenire nel termine di 20 giorni le sue osservazioni scritte, provocando la revisione del giudizio. La Commissione delibererà, sentito, ove lo creda, il reclamante. » Va bene così ?

Pivano. Benissimo.

Una voce. Perché: ove lo creda ?

Riccio Vincenzo, relatore. Perché la Commissione ha già preso delle deliberazioni, le ha comunicate al reclamante, il reclamante fa le sue osservazioni, se vi è in esse qualche inesattezza, se la Commissione ha dei dubbi, lo chiama, se non ne ha, non lo chiama. Quella che diamo, di avere notizia delle deliberazioni della Commissione, è già una grande facilitazione, vi aggiungiamo quella di poter fare osservazioni, di poter provocare una revisione del giudizio della Commissione, lasciamo almeno ad essa il potere discrezionale, anche per non prolungare al-

l'infinito i giudizi della Commissione. È la ripetizione di quanto vi è nell'ordinamento per i magistrati.

Presidente. La Commissione ed il ministro accolgono l'aggiunta dell'onorevole Pivano, con l'emendamento dell'onorevole Di Stefano; l'articolo sarebbe quindi così formulato:

« L'elenco indicato nell'articolo precedente è sottoscritto da tutti i membri e rimane depositato negli atti della Commissione.

« Una copia conforme dell'elenco e delle relative deliberazioni della Commissione è trasmessa al ministro guardasigilli.

« Il funzionario otterrà, ove lo richiegga, notizia della deliberazione che lo riguarda, ed avrà diritto di far pervenire nel termine di 20 giorni le sue osservazioni, provocando la revisione del giudizio.

« La Commissione delibererà sentito, ove lo creda, il reclamante. »

È così che deve essere formulato l'articolo ?

Riccio Vincenzo, relatore. Sì.

Pivano. A me sembra che si dovrebbe dire: « La Commissione delibererà definitivamente. »

Riccio Vincenzo, relatore. Non ve ne è bisogno.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 15 secondo la dizione che ho testè letta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 16.

« Il funzionario, che nell'elenco annuale riporta per tre anni consecutivi più di quattro quinti dei voti, è segnato nell'elenco dei funzionari distinti, ed in caso di vacanze a posti superiori, gli è calcolato, agli effetti della anzianità, per anni quattro il periodo dei tre anni nei quali si è distinto.

« Il funzionario che ha riportato nell'elenco annuale meno dei tre quinti del numero totale dei voti, non può nell'anno successivo essere promosso, quand'anche giungesse il suo turno di anzianità; e perde ogni diritto alla promozione chi per cinque volte non ha conseguito più di tre quinti dei voti. »

Presidente. Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

Veniamo all'articolo 17...